

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALBIATE

(Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1314 del 1990)

INDICE

Articolo 1	pag.	1
Articolo 2	pag.	1
Articolo 3	pag.	1
Articolo 4	pag.	1
Articolo 5	pag.	2
Articolo 6	pag.	2
Articolo 7	pag.	2
Articolo 8	pag.	3
Articolo 9	pag.	3
Articolo 10	pag.	3
Articolo 11	pag.	3
Articolo 12	pag.	3

TESTO

ART. 1

E' fatto obbligo a chiunque voglia esporre insegne pubblicitarie, manifesti, locandine e bacheche, di presentare apposita domanda al Sindaco del Comune, nei modi descritti dall'art. 10 che segue.

ART. 2

Nel Comune sono individuati gli ambiti urbani, ove gli interventi dovranno essere effettuati in modo omogeneo e coordinato.

Costituiscono ambiti urbani propri:

- le piazze
- gli slarghi
- gli incroci
- i porticati degli edifici.

ART. 3

Per gli edifici isolati, o costituenti un continuo edificato lungo le vie, l'intervento dovrà essere omogeneo per tutto il fronte dell'edificio, non in contrasto con quelli a monte o a alle adiacenti, e rispettoso delle caratteristiche dell'edificio stesso.

In tutti i casi non dovrà interferire con gli elementi architettonici o compositivi delle facciate degli edifici (ex. Modanature, riquadri, inferriate di aperture, di parapetti di recinzioni).

ART. 4

Potranno essere poste in opera insegne del tipo:

- 1) marchio – simbolo – caratteri letterali separati, costituenti ogni uno elemento singolo fissato direttamente sulla parete
- 2) i medesimo del punto 1 fissati su cartella di base
- 3) cartella semplice a pannello o a cassettone, con scritte dipinte, traforate

- 4) scritte adesive o dipinte su vetri di finestre e di vetrine
- 5) elementi pubblicitari di ogni tipo di ditte fornitrici

ART. 5

In tutto l'ambito del Comune le insegne pubblicitarie dovranno essere poste parallelamente al piano dell'edificio.

Sono consentite a squadra o a braccio, perpendicolari al piano dell'edificio solo per indicare pubblici servizi quali:

- farmacia
- ambulatorio medico
- ambulatorio veterinario
- punto telefonico, postale o telegrafico
- rivendita di valori bollati
- ristoranti – pensioni – locande – esercizi pubblici in genere
- enti pubblici.

ART. 6

L'illuminazione potrà essere del tipo:

- diretto ed esterno, diffuso, che non crei disturbo o abbagliamento
- indiretto, con sorgente luminosa all'interno della scritta o del marchio, rivolta contro il piano di supporto, con la superficie in vista del carattere non trasparente, leggibile per contrasto
- per trasparenza, all'interno del carattere trasparente, sia isolato che su cassettoni
- con carattere scatolato luminoso, dotato di luce propria, montato su pannello di supporto o su barra od isolato, fissato singolarmente sulla parete dell'edificio.

ART. 7

Posizionamento delle insegne.

- a) Le scritte pubblicitarie, le targhe, ecc. devono essere fissate sull'edificio in cui sono ubicate le attività pubblicizzate ed al di sotto della fascia marcapiano del piano primo se esiste, se del tipo 1 descritto dall'art. 4.

Per le attività ai piani superiori al piano terreno, potranno essere applicate vetrofanie sulle finestre ed indicazioni pubblicitarie luminose solo all'interno del serramento e leggibile in trasparenza; le insegne sottoforma di targhe saranno poste sul portone d'ingresso o di fianco ad esso, negli appositi spazi ordinati ed omogenei per tutte le attività site nell'edificio.

- b) Le insegne del tipo a cartella o a cassettoni, descritte ai punti 2 e 3 dell'art. 4, dovranno trovare alloggiamento nello specchio del vano della vetrina o della porta del piano terra; l'altezza della cartella o del cassettoni non dovrà essere superiore a cm. 30 e non potrà sporgere dal filo delle murature o delle spalle delle aperture, per consentire la libera lettura del taglio delle aperture medesime; saranno poste all'interno del locale o con vetrofanie nel caso di finestre o di sopraelevazione dei portoni di ingresso agli edifici.

L'insegna non deve ridurre l'altezza utile del vano di passaggio che deve essere di almeno mt. 2,00.

Qualora non fosse possibile l'installazione nella svecchiatura del vano, per motivi di altezza, potrà essere collocata superiormente al vano stesso, della medesima larghezza del taglio del vano, con altezza massima di cm. 30 e sporgenza massima di cm. 10; in tal caso potrà essere solo del tipo 1 dell'art. 4, e mai a cassettoni.

- c) Nei casi in cui non fosse possibile trovare corretto posizionamento dell'insegna nel vano della vetrina o della porta o sopra alle stesse, per rispetto della facciata, si dovrà intervenire o all'interno del locale o mediante vetrofanie, leggibili per trasparenza.
- d) Gli elementi di pubblicità delle ditte fornitrici dei negozi o delle attività in genere, come pure manifesti e locandine, non potranno essere collocati all'esterno del serramento.

- e) Le insegne a bandiera possibili, nei soli casi previsti dall'art. 5, potranno avere una dimensione massima di cm. 40x40, mai collocate sopra aperture, e sporgenti max cm. 60, all'altezza del piano stradale di almeno mt. 4,00.
- f) Il posizionamento delle insegne non dovrà mai sovrapporsi o arrecare disturbo:
 - agli elementi architettonici compositivi delle facciate
 - ai segnali ed alle indicazioni urbane di tipo pubblico
- g) Le bacheche di attività private, potranno avere una dimensione di cm. 40x60, preferibilmente in legno verniciato o dello stesso materiale e colore della vetrina o della porta di accesso dell'attività e sporgenza non superiore a 10 cm.

ART. 8

I caratteri ammessi sono riconducibili ai tipi lineari o bastoni, romani o lapidari, egiziani, bodoniani o loro simili, maiuscoli o minuscoli, a campo pieno o a contorno semplice.

Da escludere caratteri gotici, ornati, o fantasie creative.

Le soluzioni innovative e creative saranno prese in considerazione caso per caso dalla commissione edilizia e dall'esperto e verificate con il contesto in cui si collocano.

ART. 9

Materiali e colori.

Di norma sono da utilizzare i materiali ed i colori delle vetrine in cui si collocano le insegne.

Nei casi in cui non sia possibile, perché la vetrina è di legno o di materiali non idonei nelle gamme consentite nel vecchio nucleo, si dovranno impiegare metalli anodizzati o zincati o protrattati, verniciati opachi.

Sono comunque sempre da escludere materiali lucidi, alluminio, acciaio inox, plexiglas o similari, sia scatolati ad elementi ad elementi singoli che fissati su pannello.

ART. 10

La domanda al Sindaco nella formalità di legge, sottoscritta dal richiedente e dal proprietario dell'immobile, dovrà essere accompagnata da:

- a) fotografia in duplice copia, formato 13x18, della intera facciata dell'edificio
- b) fotografia in duplice copia formato 13x18, delle facciate degli edifici adiacenti di destra e di sinistra
- c) disegno schematico dell'insegna, in duplice copia, su apposita carta lucida o trasparente (acetato, pellicola, ecc.), sovrapponibile alla fotografia dell'edificio interessato
- d) disegno schematico, in scala 1:20, della facciata completa dell'edificio con riportato il progetto dell'insegna
- e) disegno di prospetto e di sezione in scala 1:10 dell'insegna con l'indicazione:
 - delle misure nelle tre dimensioni e dell'altezza da terra
 - dei materiali che si intendono impiegare
 - del tipo dei caratteri della scritta
 - dei colori
 - del tipo di illuminazione se illuminata

ART. 11

Nei casi di ristrutturazione o recupero edilizio di edifici esistenti o nei nuovi interventi costitutivi o trasformativi, prevedendo locali per attività commerciali, direzionali o di pubblico interesse, dovranno essere individuati già in sede di progettazione di appositi spazi per le insegne.

ART. 12

In qualunque caso non contemplato o in contrasto con il presente regolamento, la commissione edilizia e l'esperto competente, verificano l'idoneità delle soluzioni proposte.